

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 15 settembre 2011 presso la sede della Legacoop di Roma, si sono incontrati la Società FUTURO 2000 SRL, rappresentata da CAMMAROTA ANTONELLO (CON DELEGA), ed i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali de La FILCAMS CGIL Nazionale, e la FILCAMS REGIONE SICILIA, rappresentate da E. Camellini La FISASCAT CISL Nazionale e la FISASCAT REGIONE SICILIA, rappresentate da G. Pirulli, la UILTRASPORTI UIL Nazionale e la UILTRASPORTI REGIONE SICILIA, rappresentate da M. Verzari

Premesso

- che la società FUTURO 2000 SRL svolge attività di pulizia nelle scuole pubbliche, tramite contratto di affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche con personale ex L.S.U. stabilizzati con una specifica indicazione legislativa, contenuta nell'art. 78 comma 31 della legge 388/2000 nonché dal decreto del Ministero pubblica Istruzione del 20/04/11;
- che in data 7 giugno 2011 il MIUR confermava gli affidamenti in essere, riducendo le attività e i relativi corrispettivi per le annualità 2011-2012-2013 e comunque fino all'assegnazione delle nuove gare;
- che in relazione a ciò, in data 14 giugno 2011 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, un verbale di accordo (ALL. 1) tra MIUR, Associazioni Datoriali, Consorzi ed Organizzazioni Sindacali nel quale le parti individuavano gli interventi da effettuare finalizzati a garantire i servizi come sopra definiti e la tutela della continuità occupazionale e di reddito per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel settore;
- che contemporaneamente alla stipula dell'accordo con il MIUR si è provveduto a definire tra tutte le parti ed il Ministero del Lavoro un accordo (ALL. 2) nel quale sono state specificate le garanzie in termini di ammortizzatori sociali per la tutela dell'occupazione e il reddito delle lavoratrici e i lavoratori impegnati nel settore;
- che il 12 luglio 2011 presso il Ministero del Lavoro tutte le parti di cui all'accordo del punto sopra riportato, hanno sottoscritto un verbale in sede governativa sulla Cig in deroga, nel quale venivano richiamati i punti delle intese precedentemente citate;
- Che per quanto sopra in data 4 agosto 2011 la Società FUTURO 2000 SRL ha aperto la procedura di mobilità relativa a n. 5 dipendenti ;
- che le parti si sono incontrate ed hanno sviluppato un'approfondita valutazione al fine di analizzare e definire il potenziale esubero degli appalti di servizi di pulizia delle Scuole;
- Che il comma 2 dell'art. 18 del D.L. n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'abrogare il comma 10 bis dell'art. 19 del D.L. n. 185/2008 - convertito in legge n. 2/2009 (strumento di tutela del reddito in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento di lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91) - sostituisce il trattamento in precedenza individuato nell'ammontare equivalente all'indennità di mobilità, attraverso la concessione di una diversa indennità;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

La premessa è parte integrante del presente accordo.

La messa in mobilità di complessivi 5 lavoratori in forza in Azienda presso le varie Scuole per i quali l'azienda si impegna a presentare istanza al Ministero del Lavoro per il riconoscimento del trattamento in premessa indicato.

In alternativa ai criteri previsti dall'art. 5, L. 223 del 1991, le parti concordano quali criteri per la individuazione del personale da collocare in mobilità :

1) lavoratori che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, secondo il concorso di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia (contribuzione minima 20 anni, età anagrafica, finestra di uscita), e quella che interverrà nel periodo di gestione della mobilità, in costanza del periodo di durata del trattamento di tutela del reddito;

2) lavoratori che comunichino di aver raggiunto i requisiti per il riconoscimento della pensione di anzianità, producendo richiesta scritta con documentazione probante i requisiti previsti ;

3) lavoratori che pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), manifestino per iscritto la non opposizione al provvedimento di licenziamento;

A tal uopo le parti concordano, per i lavoratori di cui ai punti 1) e 2), che se alla scadenza del periodo di trattamento previsto dal comma 2 dell'art. 18 del D.L. N. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, mobilità assistita, per effetto di eventuali modifiche legislative, i lavoratori messi in mobilità non avessero i requisiti di legge per andare in pensione, i medesimi saranno riammessi in servizio sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L'Impresa comunicherà individualmente per iscritto a ciascuno degli interessati la risoluzione del rapporto di lavoro e provvederà, contestualmente ad effettuare le comunicazioni agli Uffici del Lavoro competenti e alle OO.SS. di categoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 c. 9 e 24 c. 1 della L. 223/91.

L'azienda nel rispetto del comma 9 dell'art 4 della legge 223/91 provvederà ad inoltrare alla Commissione Regionale per l'Impiego l'elenco dei lavoratori posti in mobilità.


Le parti si danno reciprocamente atto di aver pienamente adempiuto alla procedura prevista art 4 e 24 della legge 223/91.

Le parti concordano di rivedersi presso il Ministero del Lavoro al fine di verificare le modalità ed i percorsi collegati al riconoscimento del trattamento economico di sostegno al reddito previsto dal comma 2 dell'art. 18 del D.L. N. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, mobilità assistita,

Inoltre si concorda di incontrarsi entro il 31 ottobre 2011 per una verifica complessiva della presente intesa raggiunta.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Società



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTRASPORTI UIL

